

INPS

DETERMINAZIONE N. 24 del 12 FEB 2020

OGGETTO: ricorso n. 751807659 del 09/03/2018 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da SERVIZI ED ELABORAZIONE DATI SRL SEMPLIFICATA (matricola INPS: 3903969412, Codice Fiscale: 01464560117) - Direzione provinciale INPS di La Spezia.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il

corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot.0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico *"... proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."*;

Visto il Decreto 13 gennaio 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento di attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali e assistenziali del 23/01/2018 con il quale la Direzione Provinciale di La Spezia ha inquadrato l'azienda SERVIZI ED ELABORAZIONE DATI SRL SEMPLIFICATA, con codice statistico contributivo 10635, settore Industria; classe Lavorazione e trasformazione dei metalli. Meccanica di precisione; categoria Macchine varie per ufficio, elaborazione dati, software; codice Ateco 63.11.11;

Visto il ricorso avverso il provvedimento di classificazione dell'Istituto, datato 09/03/2018, con cui l'azienda SERVIZI ED ELABORAZIONE DATI SRL SEMPLIFICATA, contestando l'iscrizione nel settore Industria, chiede la rettifica dell'inquadramento con il passaggio dal settore Industria al settore Commercio dalla data inizio attività, in quanto, con circolare n. 33 del 06/02/1985 e messaggio n. 18413 del 13/11/2013 l'Istituto chiariva che le aziende classificate con codice Ateco 63.1x.xx dovevano essere considerate come appartenenti al settore Terziario e non Industria;

Preso atto che l'azienda risulta, da visura camerale, essersi costituita in data 04/12/2017 e svolgere, come attività prevalente, l'attività di "elaborazione elettronica di dati contabili", per la quale è stato attribuito il codice Ateco 63.11.11;

Preso atto che nella domanda di iscrizione quale azienda con dipendenti la ricorrente dichiara di esercitare l'attività di elaborazione elettronica di dati contabili, cui corrisponde il codice Ateco 63.11.11;

Preso atto che l'applicazione della normativa di riferimento, L. 88/89, è stata recepita dall'Istituto, tenendo conto anche dei regolamenti comunitari sull'argomento, adottando l'Ateco 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro e che con circolare n. 80/2014 è stato quindi adottato il Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007;

Tenuto conto che il messaggio INPS n. 18413 del 13/11/2013, invocato dal ricorrente, precisa che *solamente* le attività con codice 63.11.20, 63.11.30 e 63.12.00 dovranno essere comprese nel settore Terziario e non tutte quelle con codice 63.1x.xx come erroneamente sostenuto nel ricorso;

Tenuto conto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 196 del 15 luglio 1991, depositata in Cancelleria il 10 gennaio 1992, ha statuito il principio secondo il quale alle imprese esercenti attività di registrazione su supporti magnetici nonché di elaborazione dati forniti dai clienti debba essere riconosciuta natura industriale manifatturiera;

Tenuto conto, altresì, che i datori di lavoro rientranti in tale disciplina sono, come indicato dalla Corte stessa, coloro che svolgono per conto terzi attività di registrazione su nastri o dischi magnetici "vergini", con l'impiego di calcolatori elettronici, di dati, informazioni o testi contenuti in documenti cartacei, ottenendo come "prodotto" nastri o dischi registrati da fornire ai committenti e riproducibili in più copie, ovvero di elaborazione, mediante calcolatori - direttamente o attraverso la lettura di nastri o dischi magnetici - di dati, informazioni o testi per riprodurli nel modo voluto su moduli meccanografici;

Tenuto conto che i datori di lavoro esercenti le attività sopraindicate devono, pertanto, essere inquadrati nel ramo Industria manifatturiera, pur restando, inquadrate nel ramo Commercio ai soli fini della disciplina degli assegni familiari e che l'impresa, classificata con codice Ateco 63.11.11, è stata inquadrata con codice statistico contributivo conforme all'attività esercitata;

Viste le circolari INPS nn. 21 e 49 del 1996;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

la reiezione del ricorso proposto da SERVIZI ED ELABORAZIONE DATI SRL
SEMPLIFICATA.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale